

Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione
«Auxilium»

Codice Etico

Roma 2021

PROEMIO

La Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione «Auxilium» è una istituzione accademica ecclesiastica internazionale che coltiva e promuove la ricerca nel campo delle scienze dell'educazione; prepara ricercatori, insegnanti e operatori, a diversi livelli nel campo dell'educazione (cf *Statuti* art. 2 §1) capaci di operare in ogni ambito educativo in chiave preventiva e con una particolare attenzione all'infanzia e all'adolescenza, specialmente alla donna. Nella sua ispirazione originaria è sostenuta dal carisma di una famiglia religiosa che per vocazione si occupa dell'educazione dei giovani nell'ottica del Sistema preventivo di S. Giovanni Bosco.

Consapevole della sua missione e della funzione civile e sociale della formazione universitaria, la Facoltà «Auxilium» emana il presente Codice etico nell'intento di promuovere e salvaguardare i principi costitutivi che guidano e orientano ogni attività formativa e ogni membro della comunità accademica. Essa è una comunità accademica fondata sull'adesione ai valori della dignità della persona umana e ai principi dell'etica cattolica, nel rispetto del pluralismo culturale, coltivato fin dalle sue origini.

La comunità accademica si impegna alla creazione di un contesto che favorisca l'ideale di libertà e l'autonomia di ciascuno, presupposto per la qualità dell'insegnamento e della ricerca e per l'affermazione della migliore professionalità (cf VG art. 38, §1,1°-2°).

Art. 1

Principi fondamentali

- §1 Il Codice etico, richiamato nell'art. 22 § 6 degli *Statuti*, esplicita i principi generali di comportamento della comunità accademica che garantiscono un adeguato svolgimento della missione formativa e scientifica della Facoltà.
- §2 Il presente Codice, che si applica al personale docente, al Personale Amministrativo e di Servizio, ai collaboratori continuativi ed occasionali e agli studenti in corso e fuori corso, richiama ciascuno alla responsabilità e collaborazione nell'adempimento dei doveri e nell'esercizio dei diritti.
- §3 La Facoltà attende dal suo corpo docente, dal personale non docente e dai suoi studenti impegno e dedizione, maturità umana e comportamento conforme ai valori dell'umanesimo cristiano e alle comuni norme della convivenza sociale e della vita accademica.
- §4 Il personale docente e non docente è tenuto a orientare il proprio operato a principi di professionalità, trasparenza, correttezza e onestà, compiere i propri doveri contrattuali e a osservare l'orario di lavoro, prestando piena collaborazione allo svolgimento della missione della Facoltà.

Art. 2

Rispetto della dignità e libertà altrui

- §1 Ognuno ha il diritto ad essere trattato con comprensione, rispetto e considerazione senza discriminazione alcuna di nazionalità, sesso, religione, condizioni economiche, sociali e di salute.
- §2 La Facoltà previene e sancisce comportamenti discriminatori o vessatori posti in essere mediante abuso della propria posizione o, comunque, di non rispetto della dignità e libertà altrui.

- §3 A tutti i membri della comunità accademica è richiesto di comportarsi con dignità in modo da esprimere decoro personale e rispetto per l'istituzione accademica.
- §4 A nessun componente della Facoltà è consentito utilizzare, direttamente o indirettamente, la propria posizione accademica o quella derivante dall'ufficio che svolge al fine di imporre prestazioni o servizi a proprio personale favore e interesse.

Art. 3

Riconoscimento del principio di uguaglianza e del merito

- §1 A tutti coloro che operano a vario titolo nella Facoltà è richiesto di:
1. rispettare e garantire il principio di imparzialità;
 2. riconoscere le capacità, le competenze, il merito e la qualità delle prestazioni professionali di ciascuno;
 3. promuovere pari opportunità tra uomo e donna superando qualsiasi forma di svantaggio nello studio, nel lavoro, nella ricerca e nello svolgimento delle prestazioni accademiche.
- §2 La Facoltà rifiuta ogni scelta che non derivi dal rispetto del principio di uguaglianza e del riconoscimento del merito, pertanto si adopera per segnalare e rimuovere ogni forma di favoritismo di nepotismo o di potere.

Art. 4

Partecipazione alla vita accademica

- §1 Tutti i membri della comunità universitaria sono tenuti a una partecipazione attiva e responsabile offrendo piena collaborazione alla realizzazione delle finalità proprie della Facoltà.
- §2 I docenti e gli studenti, a seconda del ruolo e della categoria di appartenenza, sono tenuti a intervenire nello svolgimento dei

lavori degli organi collegiali di cui fanno parte e a concorrere all'elezione degli organi di governo e/o a quella dei rappresentanti dei collegi.

Art. 5

Relazioni internazionali

- §1 La Facoltà riconosce l'importanza delle relazioni internazionali e il loro contributo allo sviluppo della ricerca scientifica e della libertà dell'insegnamento attraverso:
1. la promozione di un contesto istituzionale idoneo a incentivare le relazioni di mutuo scambio e la dimensione internazionale della ricerca e della formazione;
 2. la partecipazione alla comunità scientifica internazionale mediante progetti di ricerca e di didattica;
 3. la promozione della mobilità internazionale degli Studenti al fine di incrementare la qualità della loro formazione;
 4. il riconoscimento delle attività formative all'estero.
- §2 Nelle collaborazioni internazionali si rispettano sia il principio di parità di trattamento come gli altri principi contenuti nei Codici Etici Internazionali.

Art. 6

Tutela della reputazione della Facoltà

- §1 I membri della Facoltà sono tenuti a rispettarne il buon nome e a non recare danno alla sua reputazione.
- §2 Salvo previa autorizzazione, a nessuno è consentito di:
1. utilizzare il nome e il logo della Facoltà;
 2. utilizzare la reputazione della Facoltà ai fini dello svolgimento di attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche se non remunerate;
 3. esprimere punti di vista strettamente personali servendosi del nome della Facoltà.

Art. 7

Proprietà intellettuale e plagio

- §1 Ogni membro della comunità accademica rispetta le norme in materia di proprietà intellettuale e promuove comportamenti leali atti a disincentivare ogni forma di plagio o di appropriazione indebita del lavoro altrui.
- §2 Le norme specifiche sul plagio sono contenute nell'Allegato al presente Codice.

Art. 8

Riservatezza e protezione delle informazioni

- §1 La Facoltà tutela la riservatezza dei dati dei propri membri secondo le norme in materia.
- §2 La Facoltà si impegna a non comunicare e diffondere i dati personali senza previo consenso dell'interessato. In particolare, essa, quale titolare del trattamento, tratterà i dati necessari al perseguimento delle attività istituzionali e li comunicherà a quei soggetti, anche terzi, verso cui sussista un obbligo in tal senso.
- §3 I dipendenti, i docenti e i collaboratori anche occasionali, si impegnano a non divulgare notizie riservate attinenti le attività della Facoltà e a non farne uso che possa arrecare danno o pregiudizi all'istituzione.
- §4 I dipendenti, i docenti e i collaboratori anche occasionali, si impegnano, altresì, a non diffondere e a non usare indebitamente i dati personali dei soggetti dei quali vengano a conoscenza in ragione del ruolo da loro ricoperto all'interno della Facoltà;

Art. 9

Violenze psicologiche e molestie

- §1 La Facoltà si oppone a qualsiasi forma di violenza psicologica e di *mobbing*, nonché a qualunque atteggiamento o comportamento ingiustamente discriminatorio o lesivo della dignità della persona.
- §2 Non sono tollerate molestie sessuali, intendendo come tali ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale, o qualsiasi tipo di ingiusta discriminazione basata sul sesso, che offenda la dignità delle donne e degli uomini, ivi inclusi atteggiamenti di tipo fisico, verbale o non verbale.

Art. 10

Sicurezza, salute e igiene

- §1 Nell'ambito della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, la Facoltà si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica e morale dei propri membri e di tutte le persone che operano o sostano negli spazi e nelle strutture della Facoltà.
- §2 Ogni membro della comunità accademica, per quanto di propria competenza, è tenuto ad assicurare il pieno rispetto delle norme di legge e di ogni altra disposizione prevista per garantire la tutela della sicurezza, salute e igiene sui luoghi di lavoro.

Art. 11

Trasparenza contabile

- §1 Tutti i membri della Facoltà devono agire al fine di consentire, ognuno per il suo ruolo, la massima trasparenza e completezza della documentazione contabile, riferendo immediatamente all'autorità competente eventuali violazioni dei suddetti prin-

cipi, falsificazioni, omissioni o lacunosità della contabilità o dei documenti su cui essa si basa.

- §2 I dipendenti coinvolti nelle attività di redazione del bilancio della Facoltà sono tenuti al rispetto delle norme, anche regolamentari, inerenti la veridicità e la chiarezza dei dati e delle valutazioni.

Art. 12

Doni e benefici

I membri della Facoltà sono tenuti a non sollecitare e a rifiutare ogni offerta non simbolica di doni o benefici suscettibili di influenzare, anche indirettamente, lo svolgimento delle attività istituzionali. È lecito accettare le offerte spontanee di doni o benefici di modico valore economico occorse in incontri, visite o altri momenti lavorativi, e sempre che l'accettazione non incida, nemmeno indirettamente, sullo svolgimento delle attività o sulla presa di decisioni.

Art. 13

Uso delle risorse della Facoltà

- §1 Le strutture, i beni e gli spazi comuni della Facoltà, in particolare il patrimonio librario e i laboratori, devono essere usati e conservati con cura. È compito di ciascuno favorirne la piena utilizzazione da parte di tutti i membri della comunità.
- §2 A nessun membro della comunità accademica è consentito utilizzare o concedere spazi o risorse umane, materiali o finanziarie della Facoltà per fini di natura personale e/o per scopi diversi da quelli dell'istituzione accademica, o in ogni caso non espressamente approvati da quest'ultima.
- §3 L'utilizzo delle risorse informatiche, telematiche e del patrimonio informativo della Facoltà deve ispirarsi sempre ai principi della diligenza, moralità, correttezza e buona fede.

- §4 Le apparecchiature della Facoltà dovranno essere usate in conformità alle finalità lavorative e accademiche. Ogni altro utilizzo deve essere ordinariamente autorizzato in via preventiva e limitarsi comunque a un uso ristretto o di natura occasionale. È vietato l'uso delle dotazioni *hardware* e *software* messe a disposizione dalla Facoltà per finalità non istituzionali.
- §5 È fatto obbligo, a chiunque ne venisse a conoscenza, di segnalare all'autorità competente un uso immorale degli strumenti informatici – anche se effettuato a carattere personale – che avvenga nei locali della Facoltà (ad esempio: accesso senza giusta causa a siti contrari alla morale, discriminatori, pornografici, violenti; scambio di email allusive, ecc.).

Art. 14

Commissione etica

La Facoltà istituisce un'apposita commissione etica con funzioni consultive, di ricerca, di indagine e di monitoraggio in merito all'attuazione e al rispetto delle norme del presente Codice e delle prassi interpretative.

Art. 15

Disposizioni attuative

- §1 I membri della comunità accademica in conformità agli art. 22 §6 e 28 §3 degli Statuti:
1. sono tenuti a prendere visione e ad osservare il presente Codice e ad informarsi sulle relative prassi interpretative;
 2. sono invitati a segnalare all'autorità competente comportamenti contrari al Codice etico nonché ad adoperarsi, in relazione alle proprie responsabilità, affinché cessino comportamenti contrari al Codice stesso.

§2 La Facoltà promuove la più ampia divulgazione del presente Codice, mediante pubblicazione ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo a tal fine.

§3 Nel rispetto delle normative canonica, civile, penale e amministrativa, l'accertata violazione del presente Codice può costituire motivo di applicazione di sanzioni o provvedimenti disciplinari, come anche di ricorso alle rispettive autorità.

Le sanzioni applicabili, determinate dai Regolamenti della Facoltà sono:

- al Docente: ammonizione, sospensione, esonero dall'insegnamento (cf *Regolamenti* art 59);
- allo Studente: ammonizione, interdizione da insegnamento, sospensione da esame di profitto per una delle sessioni, esclusione dagli studi (cf *Regolamenti* artt. 32-33);

Le sanzioni applicabili ai dipendenti sono quelle previste dalla contrattazione collettiva di categoria applicata al rapporto di lavoro CCNL Università Pontificie e Facoltà ecclesiastiche (vedi titolo IX ccnl citato)

§4 I procedimenti che potranno portare all'applicazione di sanzioni o all'avvio di provvedimenti disciplinari sono determinati dagli Statuti della Facoltà «Auxilium» e dai rispettivi Regolamenti.

§5 Per i dipendenti, si applicherà la procedura di cui all'art. 7 Stat. Lav. e la normativa disciplinare di cui alla contrattazione collettiva.

INDICE

Proemio	3
Art. 1 Principi fondamentali	4
Art. 2 Rispetto della dignità e libertà altrui	4
Art. 3 Riconoscimento del principio di uguaglianza e del merito	5
Art. 4 Partecipazione alla vita accademica	5
Art. 5 Relazioni internazionali	6
Art. 6 Tutela della reputazione della Facoltà	6
Art. 7 Proprietà intellettuale e plagio	7
Art. 8 Riservatezza e protezione delle informazioni	7
Art. 9 Violenze psicologiche e molestie	8
Art. 10 Sicurezza, salute e igiene	8
Art. 11 Trasparenza contabile	8
Art. 12 Doni e benefici	9
Art. 13 Uso delle risorse della Facoltà	9
Art. 14 Commissione etica	10
Art. 15 Disposizioni attuative	10